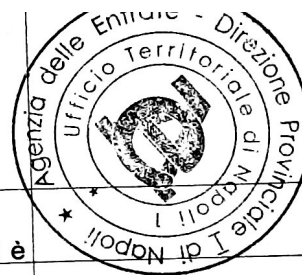


VERBALE ASSEMBLEA DELE SOCIE



Il giorno sei del mese di luglio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore 16.00 si è riunita l'assemblea delle socie dell'associazione Maddalena per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Elezione nuovo presidente
2. Approvazione modifiche statutarie;
3. Dimissioni presidente;
4. Elezione nuovo presidente e vicepresidente;
5. Varie ed eventuali.

Si dà atto della presenza di tutte le socie:

Esposito Rosaria, nata a Napoli il 25 dicembre 1963 ed ivi residente alla Via Ettore Majorana 60, codice fiscale SPSRSR63T65F839G;

Noviello Tiziana, nata a Napoli il 15 dicembre 1971 ed ivi residente alla Via Pierpaolo Pasolini 110, codice fiscale NVLTZN71T55F839Q;

Maria Paola Ghezzi, nata a Milano il giorno 8 dicembre 1952 e residente a Napoli alla Via Benedetto De Falco 2, codice fiscale CHZMPL52T48F205B;

Gabriella Gensini, nata a Napoli il giorno 5 di maggio 1977 e residente a Quarto alla Via Pantaleo 38, codice fiscale GNSGRL77E45F839H;

Barbara De Francesco, nata a Napoli il giorno 1 di maggio 1975 ed ivi residente alla Via Colli Aminei 461, codice fiscale DFRBBR75E41F839R;

Maria Pia De Riso, nata a Napoli il giorno 7 di maggio 1960 ed ivi residente alla Via Foria 276, codice fiscale DRSMRP60E47F839I;

Concetta Chiricone, nata a Napoli il giorno 15 di agosto 1988 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele 46, codice fiscale CHRCCT88M55F839B;

Paola De Francesco, nata a Napoli il giorno 28 di aprile 1971 ed ivi residente al

Viale Colli Aminei 461, codice fiscale DFRPLA71D68F839H.

La riunione, per espressa volontà di tutti i presenti, viene presieduta da Gabriella

Gensini la quale invita la socia Rosaria Esposito a svolgere le funzioni di segretaria.

La socia Esposito accetta e redige il presente verbale. La presidente dell'assemblea,

quindi, constata e fa costatare la regolarità della convocazione e la presenza del

numero legale delle socie iscritti regolarmente nel relativo registro dell'associazione

e dichiara l'assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare. La

presidente Gensini pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno e

comunica che a seguito del deliberato dell'assemblea precedente del ventidue

giugno si è proceduto ad approfondire le novità introdotte dalla legge di riforma del

terzo settore e, in ragione anche di questo approfondimento, facendo seguito alla

delibera che ha deciso di trasformare la nostra associazione in un ente di

promozione sociale. A seguito di ciò si è provveduto a stilare un nuovo statuto che

raccoglie le esigenze normative di trasformazione tipologica dell'associazione ed il

rispetto dalla nuova normativa nazionale. Illustra, quindi, le novità che si pongono

alla discussione odierna. Successivamente, passando al secondo punto all'ordine

del giorno, mette in discussione le modifiche statutarie imposte dalla nuova

normativa sugli enti del terzo settore e dalla precedente deliberazione che ha

trasformato l'associazione Maddalena in un ente di promozione sociale. Si apre la

discussione che approva le variazioni e vota alla unanimità il nuovo statuto riformato

con le nuove norme e che si allega al presente verbale sotto la lettera A. il nuovo

statuto è approvato e vigente da questo momento.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno che vede presentare le dimissioni

da presidente di Rosaria Esposito. Dopo una breve ma partecipata discussione

l'assemblea ringrazia Rosaria per il lavoro svolto finora come presidente e socia e ne

accoglie le dimissioni. Al quarto punto all'ordine del giorno si impone l'elezione della nuova presidente e, a norma del nuovo statuto, del vicepresidente. Su proposta di Rosaria Esposito viene messo ai voti l'elezione a presidente dell'associazione di Gabriella Gensini. L'assemblea approva alla unanimità la proposta e Gabriella Gensini è eletta presidentessa dell'associazione per i prossimi tre anni. A questo punto la neo-presidentessa propone di votare la proposta di nominare vicepresidentessa Rosaria Esposito nello spirito di continuità operativa con la storia del sodalizio. L'assemblea approva alla unanimità. Rosaria Esposito è eletta, quindi, per il prossimo triennio vicepresidentessa dell'associazione.

Non essendoci altro su cui discutere e non chiedendo nessuno la parola, La presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.00

Letto approvato e sottoscritto

La presidente

la segretaria

Rosaria Esposito
Gabriella Gensini

Mariapaola Giuzzi

Agencia Entrate

Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli

REGISTRATO AL N. *3016/3*
21/07/2020

TOTALE VERSATO € *518102,50*

IL DIRETTORE *[Signature]*

Stampa circolare: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Napoli

STATUTO

Associazione Maddalena

associazione di promozione sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

In data venti dicembre duemila è stata costituita l'Associazione di volontariato denominata MADDALENA, in memoria di "Maddalena Cerasuolo", eroina delle quattro giornate di Napoli e della resistenza antifascista durante la guerra di liberazione dal nazifascismo, registrata presso l'ufficio del registro atti privati di Napoli al numero 17156/RE mod. 71 ME in data 5 novembre 2002 e avente codice fiscale numero 9420885063 9, con sede in Napoli alla Via Trecia 62 presso l'associazione dei commercianti di Pianura.

Alla luce della nuova normativa introdotta dal Codice del terzo Settore i soci hanno deliberato di trasformare l'organismo di volontariato in un ente di promozione sociale attribuendole una nuova denominazione Associazione Maddalena associazione di promozione sociale e più semplicemente Associazione Maddalena aps.

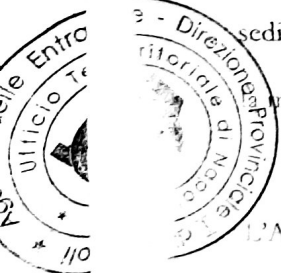
L'associazione è democratica, non ha scopo di lucro e si ispira al rispetto più assoluto dei principi sanciti nella costituzione della Repubblica Italiana.

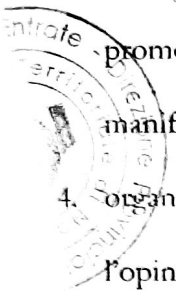
L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Napoli a via Trecia 62 presso la locale associazione dei commercianti, potrà istituire, su delibera del presidente, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione ha come scopi:

1. promuovere iniziative di auto-aiuto e cooperazione tra le donne che intendono avvalersene e fornire assistenza alle famiglie in condizione di disagio sociale, psicologico ed economico;



- 
2. costituirsi parte civile nei procedimenti penali che hanno per oggetto reati contro le donne, presso tutte le istanze giudiziarie consentite dalla Legge;
3. realizzare un osservatorio della realtà femminile ed un luogo, non solo fisico, di promozione e di iniziative sociali e culturali, ricerche, dibattiti, seminari, mostre e manifestazioni;
4. organizzare momenti d'incontro e trovare gli strumenti per sensibilizzare l'opinione pubblica per informare sulla realtà femminile e sulle problematiche ad essa connesse;
5. sviluppare azioni culturali, sociali e ricreative dirette alle donne, ai minori e agli anziani;
6. assicurare sostegno ed ogni forma di assistenza agli orfani di femminicidio e di crimini domestici;
7. promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e alla valorizzazione della specificità femminile nonché ad una migliore integrazione socioeconomica, lavorativa, sociale e culturale delle donne nella società organizzare per tanto attività culturali e sociali rivolte alle donne;
8. porsi come interlocutore fra le istituzioni e le problematiche femminili in un'ottica di collaborazione, anche gestendo beni confiscati da destinare a centri per l'accoglienza di donne, minori ed anziani in condizioni di disagio sociale;
9. offrire consulenza ed orientamento, sia nell'emergenza sia nel lungo periodo, sui problemi delle donne e delle famiglie che si rivolgono al servizio DONNA CHIAMA DONNA, ricorrendo anche al supporto di una rete di collaboratrici esterne con competenze specifiche e dei servizi esistenti sul territorio;
10. promuovere la tutela della donna e denunciare tutte le discriminazioni, le soprazioni, violenze, le molestie e i ricatti a danno delle donne, sia nell'ambito familiare che in quello lavorativo e sociale;

11. diffusione di principi di pari opportunità tra uomini e donne e di valorizzazione delle differenze sessuali e promozione della cultura di genere;
12. organizzare laboratori di pari opportunità e di educazione e sensibilizzazione al genere.

L'Associazione, per i diversi servizi attivati si avvale di operatrici che agiscono a titolo gratuito, o professioniste convenzionate che hanno ricevuto una formazione adeguata a tale scopo e gestita dall'Associazione stessa.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dal presidente.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero dei soci)

I soci si dividono in quattro categorie:

- a) **Soci fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che operano attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale.

- 2
- b) **Soci ordinari:** sono coloro che, deliberata la loro ammissione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Essi potranno partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione
- c) **Soci sostenitori;** sono coloro che si impegnano a versare all'Associazione un concorso di danaro, una tantum il cui importo minimo sarà fissato dall'assemblea dei soci. Essi saranno informati di tutte le attività dell'Associazione e potranno partecipare a determinate attività
- d) **Soci onorari:** sono personalità chiamate, per particolari benemeritenze a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. Essi sono esonerati dal pagamento delle quote sociali e possono partecipare a determinate attività.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7, come stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al presidente una domanda che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'assemblea dei soci delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dal presidente, nel libro dei soci.

Il presidente deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 4 (Diritti e obblighi dei soci)

Gli associati hanno il diritto di;

1. leggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
4. frequentare i locali dell'associazione;
5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
6. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
7. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
8. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea dei soci.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, morosità o esclusione.

La morosità e l'indegnità verranno accertate dall'assemblea generale dei soci. Il socio ritenuto indegno o moroso può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione entro il 30 ottobre di ogni anno al presidente il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'socio.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, così come tutte le altre somme versate dai soci a qualsiasi titolo all'associazione.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il vicepresidente;
- l'Organo di controllo.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può

rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. delibera sulla esclusione dei soci;
5. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento;
8. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il

numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 8 (il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di impedimento temporaneo delle funzioni di presidente, le stesse funzioni sono assunte dal vicepresidente.

Art. 9 (Il vicepresidente)

Il vicepresidente è eletto dall'assemblea dei soci e coadiuva il presidente nelle sue attività interne ed esterne all'associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, sostituisce il presidente in tutti i casi di suo impedimento temporaneo. In caso di decadenza o dimissioni del presidente ne assume le funzioni e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per eleggere il nuovo presidente.

Art. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto unitamente dal presidente e dal portavoce viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente, sentito il portavoce, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro dei soci, tenuto a cura del Presidente;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del portavoce;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, limitatamente alle parti che non contengono dati sensibili o comunque tutelati dal rispetto della normativa sulla privacy, previa presentazione di una richiesta scritta, motivando tale domanda. Il socio richiedente potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli o farne copia.

Inoltre, è pari diritto dell'Assemblea dei Soci richiedere al Presidente la visione di tali documenti.

I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare i documenti associativi diversi da quelli già resi pubblici sul sito web dell'associazione.

Art. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal presidente, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Art. 20 (durata e gratuità delle cariche elettive)

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno la durata di 3 (tre) anni e sono completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese, se previsto dal regolamento interno e se deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Rosana Esposito

Francesca De Franco

Barbara De Franco

Paola De Franco

Mariapaula Ghizzi

Simone Moricello

Isabella Genu

Carla Chirca

